

# AVVISO

**Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108**, chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, recante “**Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità**”.

## SINTESI

Dal 3 agosto 2026 il Regolamento UE 2025/1208 fa cessare la validità delle carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, per favorire il passaggio alla CIE (carta d'identità elettronica).

**Art. 11 - comma 1** – Nei rapporti contrattuali già in essere se una carta d'identità cartacea è stata usata per identificarsi al momento della stipula di un contratto (pubblico o privato) entro il 3 agosto 2026, quel documento resta valido ai fini di quel rapporto contrattuale fino alla sua scadenza naturale. Quindi non serve sostituirlo per continuare a usare servizi già attivati (es. SPID, *home banking*, PEC) legati a quel documento.

Dal 3 agosto in poi, però, la carta cartacea non potrà più essere usata per attivare nuove identità digitali o stipulare nuovi contratti.

**Art. 11 - comma 2** – Fino al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della CIE, la carta cartacea non ancora scaduta può ancora essere usata per identificarsi in situazioni specifiche legate a diritti costituzionali o servizi essenziali: prestazioni sanitarie/previdenziali/assicurative, ritiro corrispondenza, notifiche giudiziarie, esenzioni ticket ASL, operazioni bancarie/postali (inclusa pensione), rapporti con la PA (anche consolati esteri), ecc. Questo vale solo sul territorio nazionale (e presso rappresentanze diplomatico-consolari), non per l'espatrio oltre il 3 agosto.

In sostanza, la circolare chiarisce che la perdita di validità della carta cartacea non travolge automaticamente i rapporti contrattuali già esistenti, e concede una finestra transitoria (fino a fine gennaio 2027) per l'uso della carta cartacea ai fini identificativi in casi essenziali, in attesa che tutti i cittadini ottengano la CIE.

**È invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l'utilizzo della carta d'identità cartacea ai fini dell'espatrio.** Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali.

**Articolo 11 - commi 3 e 4.** E' previsto inoltre che, fino al **31 dicembre 2027**, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d'identità provvisorio di validità (**non ancora definito**), che:

- avrà una validità non superiore a sei mesi;
- non sarà rinnovabile;
- dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
- dovrà essere restituito al Comune all'atto del ritiro della carta di identità elettronica.

Tale documento sarà valido anche ai fini dell'espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.